



CITTÀ DI ROSARNO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

IV UOC - SERVIZI SOCIALI - IMMIGRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 194 R.G.

DEL 29/03/2023

OGGETTO: STABILIZZAZIONE ASSISTENTI SOCIALI -
APPROVAZIONE AVVISO

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - IMMIGRAZIONE

L'anno 2023, il giorno ventinove del mese di marzo

La Responsabile della IV U.O.C. del comune di Rosarno anche nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ATS sociale di Rosarno giusto Decreto n° 10 del 26/04/2022.

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione Comunale di Rosarno, in virtù di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di politiche sociali e gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio assistenziali e socio sanitari, è Capofila dell'A.T.S. sociale di Rosarno che comprende i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara;
- I Comuni appartenenti all'A.T.S. hanno definito la forma di gestione dei servizi previsti nel piano di zona utilizzando, quale strumento per attuare la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, l'associazione dei Comuni formalizzata mediante sottoscrizione di apposita convenzione (ex art. 30 del TUEL) approvata dalla Conferenza dei Sindaci il 12 novembre 2020;
- Con la sottoscrizione dell'atto convenzionale richiamato, i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona e i documenti programmatici di Ambito attraverso:
 - o la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Rosarno, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - o la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei Sindaci;
 - o la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- La predetta convenzione stabilisce che la Conferenza dei sindaci è titolare della funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione dell'Ambito sociale del Comune Capofila di Rosarno ed ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito;
- Sono state assunte presso il Comune Capofila di Rosarno, in virtù di selezione pubblica, con contratti individuali di lavoro a tempo determinato, tra l'altro, diverse unità di personale a tempo determinato con profili professionali di "Assistenti Sociali" di categoria D;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci, al fine di definire un percorso condiviso che miri al superamento del precariato in cui versa il personale in servizio presso l'ambito, ha adottato atti formali nei quali ha ribadito la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per garantire stabilità e continuità all'intero sistema locale di welfare che ricomprende il servizio sociale professionale, e nello specifico la figura professionale dell'assistente sociale dell'Ufficio di Piano;

PRESO ATTO che con deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/02/2023 l'organo di indirizzo politico ha confermato la volontà di procedere, attraverso una procedura unitaria, alla stabilizzazione del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, con l'obiettivo di superare il precariato e valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

VISTO l'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", il quale dispone

1. *Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:* [\(10\)](#)

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; ⁽³⁾
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; ⁽⁴⁾
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: ⁽¹⁵⁾
- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso
- 2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026. ⁽¹⁹⁾
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. ⁽¹⁶⁾
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. ^{(5) (8)}
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.

218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. ⁽⁶⁾ ⁽²⁰⁾

10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ⁽¹¹⁾

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. ⁽⁷⁾

11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽¹²⁾

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

ATTESO che

- L'articolo 1 comma 9 del D.L. 29-12-2022 n. 198 ha previsto che “ Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2023”;
- L'art. 1, comma 19, del D.L. n. 198/2022 (cosiddetto “decreto milleproroghe”) stabilisce che il requisito del triennio di servizio può essere maturato entro il 31.12.2023, mentre rimane invariata la medesima data quale termine ultimo per concludere le procedure di stabilizzazione;

VISTA:

- la Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 3/2017
- la Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 1/2018

DATO ATTO che per avvio delle “procedure concorsuali” è da intendere la pubblicazione di un “avviso pubblico” rivolto a soggetti in possesso dei requisiti di legge, non potendo un mero avviso ricognitivo integrare la fattispecie di una “procedura concorsuale” prevista dall'art. 20 comma 8 del D.lgs. n. 75/2017 ;

VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/02/2023 con la quale l'organo di indirizzo politico ha confermato la volontà di procedere, attraverso una procedura unitaria, alla stabilizzazione del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, con l'obiettivo di superare il precariato e valorizzazione la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

ATTESO che con delibera CS n. 30 del 14/03/2023, i.e., ad oggetto “AGGIORNAMENTO P.I.A.O. 2023/2025 PROVVISORIO – SEZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 – STABILIZZAZIONE ASSISTENTI SOCIALI” si è stabilito di

1. DI DARE ATTO che è stato avviato un ampio progetto di stabilizzazione del personale da parte dei singoli comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 (ATS comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara);

2. DI DARE ATTO che deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/02/2023 l'organo di indirizzo politico ha confermato la volontà di procedere, attraverso una procedura unitaria, alla stabilizzazione del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, con l'obiettivo di superare il precariato e valorizzazione la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. DI PRENDERE ATTO e approvare, a tale fine, i criteri per la stabilizzazione deliberati dalla Conferenza dei Sindaci in data 28/2/2023, allegati alla presente delibera (**ALLEGATO A**);
4. DI DARE ATTO che è intenzione dei Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara, procedere, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017, alla stabilizzazione, a tempo parziale, di personale assunto a tempo determinato con profilo professionale di assistente sociale, di categoria D, come da prospetto allegato alla presente delibera (**ALLEGATO B**);
5. DI DARE ATTO che la fonte di finanziamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, è da individuarsi nella quota parte del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) c.d. D6, finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunale, svolti in forma singola o associata dei comuni, di cui al comma 792 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021;
6. DI DARE ATTO che il Comune di Rosarno, con delibera C.S. adottata con i poteri della Giunta comunale n. 25 del 02/03/2023 è stato approvato il P.I.A.O. 2023/2025, in cui è stato ricompreso il fabbisogno di personale 2023/2025;
7. DI PROCEDERE, in conseguenza all'indirizzo dell'organo di indirizzo politico dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2, all'aggiornamento P.I.A.O. 2023/2025 – sezione programma fabbisogno del personale 2023/2025 di cui all'allegato prospetto, prevedendo la stabilizzazione di tre unità, con profilo professionale di assistente sociale, di categoria D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nell'ambito del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017;
8. DI DARE ATTO che le assunzioni di cui al presente atto risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;
9. DI APPROVARE l'allegata dotazione organica derivante dalla modifica alla programmazione del fabbisogno sopra indicata (**ALLEGATO C**);
10. DI PRECISARE che la programmazione triennale potrà essere rivista e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
11. DI DARE ATTO che l'Ufficio di Piano, per conto dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 ovvero per conto dei Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara, gestirà la procedura selettiva che si concluderà con la formazione della graduatoria degli assistenti sociali oggetto della stabilizzazione, sulla base dei criteri per la stabilizzazione approvati dalla Conferenza dei Sindaci in data 28/2/2023;
12. DI DARE ATTO che compete ad ogni singolo ente effettuare, nei limiti della rispettiva programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto, l'assunzione degli assistenti sociali stabilizzati;
13. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art 20 del Dlgs 75/2017, l'ATS effettuerà la proroga dei contratti di lavoro interscisi con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della stessa procedura di stabilizzazione e nei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione (Fondo Povertà 2021) giusto decreto interministeriale del 30/12/2021 con il quale è stato effettuato il riparto del Fondo povertà 2021/2023 e il decreto dirigenziale n. 5197 del 16/5/2022 della Giunta Regionale della Regione Calabria con cui è stata approvata la tabella di riparto del fondo povertà 2021, per effetto del quale è stato destinato al Comune di Rosarno la quota di €1.195.472,70;
14. DI INFORMARE dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
15. DI DARE mandato al Segretario Comunale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

16. DI DARE ATTO che tra gli adempimenti da effettuare dal Responsabile del servizio personale di ogni singolo ente vi è la mobilità obbligatoria 34bis - (singolo ente- comunicazione) del D.lgs. 165/2001;
17. DI DEMANDARE al Responsabile della IV U.O.C. del Comune di Rosarno, anche nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, gli adempimenti consequenziali, che a titolo meramente esemplificativo e ricognitivo, sono da individuarsi nei seguenti: (...lettera a) Predisposizione, approvazione e pubblicazione del bando/avviso di stabilizzazione per il personale con profilo professionale di assistente sociale (entro il 05 aprile 2023), subordinando lo stesso all'esito della procedura di cui all'art. 34bis del D.lgs. 165/2001;

VISTE le delibere relative al programma fabbisogno del personale 2023/2025 dei Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, che prevedono la stabilizzazione di complessivi sette unità, con profilo professionale di assistente sociale, di categoria D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale/pieno, nell'ambito del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017;

VISTE, nello specifico, le delibere del Comune di Gioia Tauro n. 32 del 22/03/2023, Rizziconi n. 21 del 21/03/2023, San Ferdinando n. 14 del 23.03.2023, Melicuccà n. 13 del 21/3/2023;

ATTESO che con nota del 15/03/2023 prot. N. 5432 il Comune di Rosarno ha avviato la procedura di cui all'art. 34bis del D.lgs. 165/2001;

RITENUTO in esecuzione della delibera C.S. n. 30 del 14/3/2023, i.e., ad oggetto "AGGIORNAMENTO P.I.A.O. 2023/2025 PROVVISORIO – SEZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 – STABILIZZAZIONE ASSISTENTI SOCIALI" nonché della delibera C.S. n. 25 del 02/03/2023 ad oggetto "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 – 2023/2025." (pagina 34) che prevede lo specifico obiettivo di performance, di poter approvare e pubblicare il predisposto allegato avviso di stabilizzazione per il personale con profilo professionale di assistente sociale, subordinando lo stesso all'esito della procedura di cui all'art. 34bis del D.lgs. 165/2001;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione del provvedimento;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento dell'ufficio di Piano

VISTO il D.lgs 165/2001;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che è stato avviato un ampio progetto di stabilizzazione del personale da parte dei singoli comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 (ATS comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara);
2. DI DARE ATTO che deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/02/2023 l'organo di indirizzo politico ha confermato la volontà di procedere, attraverso una procedura unitaria, alla stabilizzazione del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, con l'obiettivo di superare il precariato e valorizzazione la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. DI PRENDERE ATTO dei criteri per la stabilizzazione deliberati dalla Conferenza dei Sindaci in data 28/2/2023 smi, e della delibera C.S. n. 30 del 14/3/2023, i.e. nonché dai Comuni dell'ATS 2;
4. DI DARE ATTO che è intenzione dei Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Seminara, procedere, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017, alla stabilizzazione, a tempo parziale, di personale assunto a tempo determinato con profilo professionale di assistente sociale, di categoria D, come da prospetto allegato alla delibera C.S. n. 30 del 14/3/2023;
5. DI DARE ATTO che la fonte di finanziamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, è da individuarsi nella quota parte del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) c.d. D6, finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunale, svolti in forma singola o associata dei comuni, di cui al comma 792 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021;
6. DI APPROVARE e pubblicare l'allegato avviso di stabilizzazione per il personale avente profilo professionale di assistente sociale, subordinando lo stesso all'esito della procedura di cui all'art. 34bis del D.lgs. 165/2001, in esecuzione della delibera C.S. n. 30 del 14/3/2023 ad oggetto "AGGIORNAMENTO P.I.A.O. 2023/2025 PROVVISORIO – SEZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 –

STABILIZZAZIONE ASSISTENTI SOCIALI”, della delibera C.S. n. 25 del 02/03/2023 ad oggetto “ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 – 2023/2025.” nonché delle delibere del Comune di Gioia Tauro n. 32 del 22/03/2023, Rizziconi n. 21 del 21/03/2023, San Ferdinando n. 14 del 23.03.2023, Melicuccà n. 13 del 21/3/2023.

**La Responsabile della IV U.O.C. del comune di Rosarno
anche nella qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano
dell’ATS sociale di Rosarno giusto Decreto n° 10 del 26/04/2022.**

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI -
IMMIGRAZIONE

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.194 DEL 29/03/2023

Il/La sottoscritto/a in qualità di responsabile della IV UOC - Servizi Sociali - Immigrazione del Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,:

DICHIARA

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento

- dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
- dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all'oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento

- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi) legami di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.

d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione a funzioni gestionali.

- non sussistono situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione, con funzioni gestionali, all'Organico della IV UOC - Servizi Sociali - Immigrazione del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze:
 - a) gestione delle risorse finanziarie;
 - b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
 - c) concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Parere di Regolarità Tecnica

Attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI -
IMMIGRAZIONE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
